



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante *«Nuovo codice della strada»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il *«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»*;

VISTA la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, *«relativa alla sicurezza generale dei prodotti»*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, avente ad oggetto *«norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti»*;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, *«relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»*;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, *«sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011»*;

VISTA la legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, il quale ha aggiunto l'articolo 80-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato *«Campagne di richiamo di sicurezza»*;

VISTO il citato articolo 80-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per mezzo del quale è stato previsto che *«Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento»*;

VISTO il successivo comma 4 dell'articolo 80-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale dispone che *«Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante *«Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, recante *«Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero medesimo»*;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione 16 gennaio 2025, n. 11, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 3 marzo 2025 al n. 624, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, recante *«Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025, e dell'Ufficio Centrale del Bilancio il 30 giugno 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Dott. Gaetano Servedio, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nominato Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;

RITENUTO di dover istituire l'elenco telematico di cui all'articolo 80-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e di disciplinare le modalità di accesso all'elenco telematico da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 80-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il presente decreto disciplina l'istituzione dell'elenco telematico di cui all'articolo 80-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le modalità di accesso al medesimo elenco telematico e di consultazione dei relativi dati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:
 - a) «*campagna di richiamo di sicurezza*»: la misura di informazione svolta dai costruttori in merito a veicoli di categoria M, N, O per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone e per i quali occorre adottare adeguate misure correttive;
 - b) «*CED*»: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) «*costruttore*»: il soggetto che assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione e della conformità dei veicoli;
 - d) «*elenco telematico*»: l'elenco dei veicoli di categoria M, N, O inseriti in una campagna di richiamo di sicurezza, per i quali, decorsi ventiquattro mesi dall'avvio della stessa, non siano stati apportati i necessari adeguamenti, ai sensi dell'articolo 80-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- e) «*terzo delegato*»: i soggetti delegati dai costruttori per l'inserimento, aggiornamento e modifica dei dati nell'elenco telematico.

Articolo 3

(Elenco telematico)

1. All'interno dell'elenco telematico, istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono presenti:
 - a) i dati relativi ai veicoli:
 - la denominazione del distributore, ove presente;
 - il numero di telaio (*Vehicle Identification Number*);
 - il modello;
 - il tipo;
 - il periodo di produzione;
 - b) i dati relativi alla campagna di richiamo di sicurezza del veicolo:
 - la denominazione del costruttore;
 - il codice della campagna di richiamo di sicurezza;
 - il marchio dei veicoli;
 - la data di avvio della campagna di richiamo di sicurezza;
 - la data di pubblicazione della campagna di richiamo di sicurezza;
 - il codice identificativo RAPEX;
 - la descrizione del difetto riscontrato;
 - le misure correttive da adottare.
2. I dati inseriti nell'elenco telematico sono forniti a cura e sotto la responsabilità dei costruttori, anche per il tramite dei terzi delegati, i quali rispondono della correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni trasmesse.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica formale dei dati relativi ai numeri di telaio, confrontandoli con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, risulti che il numero di telaio inserito non è presente nell'archivio nazionale dei veicoli, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne dà apposita comunicazione al costruttore.
4. La cancellazione dei veicoli iscritti nell'elenco telematico è effettuata dal costruttore a seguito dell'adozione delle misure correttive di cui all'articolo 80-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Articolo 4

(Accesso e consultazione)

1. Possono accedere all'elenco telematico i seguenti soggetti:
 - a) i costruttori e i terzi delegati, per l'inserimento e la successiva modifica dei dati dei veicoli per i quali dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo di sicurezza, si riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti;
 - b) il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la consultazione e il monitoraggio dei dati e le eventuali attività di assistenza e manutenzione dell'elenco telematico.
2. I costruttori e i terzi delegati accedono all'elenco telematico con SPID livello 2 o CIE, attraverso il Portale del Trasporto.
3. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede all'elenco telematico tramite autenticazione a due fattori con le credenziali istituzionali fornite dal CED, attraverso un servizio offerto dalle *certification authorities* accreditate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per mezzo del Portale del Trasporto.
4. Ai fini dell'espletamento dei controlli di polizia e dell'eventuale applicazione di sanzioni, è consentita la consultazione dei dati presenti nell'elenco telematico agli agenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del numero di targa o del numero di telaio, tramite il Portale dell'Automobilista o il Portale del Trasporto, secondo le modalità di seguito specificate:
 - per le forze di polizia centrali che dipendono dallo Stato, tramite le modalità di autenticazione indicate dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con livelli di sicurezza da questo definiti;
 - per le forze di polizia locali che dipendono dagli enti territoriali, tramite credenziali istituzionali con modalità di autenticazione a due fattori.
5. I cittadini possono consultare i dati dei veicoli per i quali risultano intestatari tramite il Portale dell'Automobilista o le apposite *app mobile*.

Articolo 5

(Conservazione)

1. Le operazioni effettuate all'interno dell'elenco telematico sono tracciate e conservate nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. I *log* di sistema sono conservati per ventiquattro mesi.
3. I dati relativi ai veicoli e alle campagne di richiamo di sicurezza a essi associati di cui all'articolo 3, comma 2, sono conservati per tre anni dalla loro cancellazione dall'elenco telematico, al fine di soddisfare le richieste ricevute dalle competenti autorità giudiziarie e dalle forze di polizia, nonché effettuare segnalazioni nei confronti delle competenti autorità.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al momento di attuazione e di piena operatività dei sistemi di accesso all'elenco telematico tramite autenticazione a due fattori, l'accesso all'elenco telematico medesimo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), è eseguito attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal CED.
2. Il presente decreto è pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Ai fini dell'avvio operativo dell'elenco telematico, il presente decreto acquista efficacia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore

dott. Gaetano Servedio